



COMUNE DI APRILIA

(Provincia di Latina)

C.F.: 80003450592 – P.IVA: 00935550590
PEC: servizio.finanze@pec.comunediaprilias.gov.it

AVVISO

Nota di chiarimento in ordine al bando per aggiudicazione del Servizio di Brokeraggio Assicurativo - CIG: 6791385C2F

In ordine al bando di cui all'oggetto, ai sensi dell'Art. 74 del D.Lgs. n. 50/2016, si rende necessario procedere alla pubblicazione della presente nota di chiarimento al fine di rendere edotti gli operatori economici interessati su alcuni aspetti procedurali per l'ammissione delle offerte e la valutazione delle stesse.

Pertanto, a seguire vengono riproposte le richieste di chiarimento pervenute dagli operatori economici e le conseguenti precisazioni e/o interpretazioni che andranno ad integrare, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, la *lex specialis* del disciplinare.

DOMANDA N° 1

“Al fine di ampliare il favor participationis alla procedura bandita da codesta Stazione Appaltante ed alla luce di quanto sancito dal DLgs n.50/2016 si chiede di confermare che:

- 1. il requisito relativo all'anzianità d'iscrizione al Registro unico degli Intermediari di anni 5 sia dimostrabile mediante l'istituto dell'avvalimento considerato che la scrivente è iscritta al Rui dal novembre 2011 ed annovera al suo interno figure professionali iscritte da 20 anni nel registro quali broker assicurativi;*
- 2. che il requisito di aver intermediato nel triennio 2013/2015 premi per € 6.000.000,00 sia dimostrabile mediante l'istituto dell'avvalimento;”.*

RISPOSTA INTERPRETATIVA DELLA LEX SPECIALIS DI GARA

In risposta al quesito, preme sottolineare innanzitutto che, come più volte stabilito da plurime sentenze del Consiglio di Stato, il Disciplinare di Gara costituisce *lex specialis* del procedimento e la sola disciplina che l'amministrazione è tenuta ad applicare. (Consiglio di Stato, sentenze n. 1543/2015, 3150/2014, 2201/2014).

Detto questo, si ricorda che al punto 8), il Disciplinare specifica quanto segue: *“(…). Si precisa che in relazione alla natura dell'appalto, ai sensi dell'Art. 89 del D.Lgs.n.50/2016, i concorrenti possono avvalersi dei requisiti di capacità economica e tecnica con esclusione dell'iscrizione al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi”*

Si sottolinea, altresì, che al punto 6.1), lettera b), viene richiesta l'iscrizione al RUI da almeno 5 anni. Dalla lettura del combinato disposto, si evince la volontà della S.A. di affidare la gestione ad un soggetto che abbia una esperienza più che consolidata nel settore in questione.

D'altra parte, l'esclusione di cui al punto 8), attiene solamente la necessità di essere iscritto al RUI e non anche all'anzianità di iscrizione.

Pertanto, non sembra che l'intenzione paventata dall'operatore, nella fattispecie qui descritta,

sia in conflitto con la *lex specialis* del bando di gara.

Stessa conclusione, per quanto concerne il quesito in ordine all'ammontare dei premi intermediati nel triennio 2013/2015.

Al tal fine, si ricorda la necessità inderogabile di produrre tutta la documentazione attestante la legittimità al ricorso di tale istituto giuridico.

DOMANDA N° 2

“Si chiede la rimodulazione del criterio di valutazione previsto per l’offerta economica, in modo da non svilire la “ratio” propria dell’offerta economicamente più vantaggiosa”.

RISPOSTA INTERPRETATIVA DELLA LEX SPECIALIS DI GARA

Non si ritiene opportuno accogliere tale richiesta, poiché in primo luogo il metodo di calcolo scelto (c.d. *a proporzionalità inversa interdipendente alla migliore offerta*) rientra fra quelli utilizzati dal Ministero in seno alla piattaforma MePA-Consip e, in secondo luogo, perché il punteggio max assegnato complessivamente alla offerta economica è pari a 20 punti (80 punti per l’offerta tecnica), e pertanto l’impostazione di valutazione delle offerte, dettata dal disciplinare, risulta pienamente congruente con il disposto dell’Art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016.

DOMANDA N° 3

“Si chiede di precisare quanto segue:

- a) *in riferimento al requisito generale di cui all'art. 6, punto 6.1, lett. p) del Disciplinare di gara, di confermarci che sia possibile partecipare alla gara essendo in possesso della Certificazione di qualità aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, indipendentemente dall'anno di aggiornamento della stessa (ovvero 2000, 2008 o 2015);*
- b) *in riferimento al contenuto della Busta n. 3 - Offerta Economica, vi chiediamo di chiarire se nella stessa debba essere inserito unicamente il Modello "Allegato 2" (come previsto all'art. 13 del Disciplinare) o se invece debbano essere obbligatoriamente inserite le giustificazioni preventive (rese ai sensi dell'art. 97, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016) citate all'articolo 15.2 del Disciplinare.”.*

RISPOSTA INTERPRETATIVA DELLA LEX SPECIALIS DI GARA

In merito al punto a), è consentita la partecipazione alla gara in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001, indipendentemente dall'anno di aggiornamento della stessa (ovvero 2000, 2008 o 2015).

In merito al punto b), si precisa che è obbligatorio riportare o aggiungere nella Busta n. 3 le giustificazioni preventive, ai sensi dell'art. 97, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016. Coloro che non presenteranno tale chiarimenti in seno alla Busta n. 3, saranno chiamati dalla Commissione a provvedere entro 15 giorni per mezzo di soccorso istruttorio.

DOMANDA N° 4

“Il riferimento alla procedura in oggetto, si richiedono i seguenti chiarimenti:

- a) *Il valore complessivo dell'appalto indicato nel disciplinare di gara viene ottenuto applicando l'aliquota provvigionale del 10% sui premi LORDI di polizza. Poiché le provvigioni riconosciute dalle Compagnie al broker incaricato vengono calcolate sui premi imponibili di polizza (al netto delle imposte), vi chiediamo la corretta modalità con cui bisognerà formula l’offerta economica;*

b) Relativamente al requisito di capacità economica e finanziaria di cui al punto b) dell'art. 6.2.1. del disciplinare (Bilanci di impresa), si richiede se il valore degli stessi Bilanci debba essere obbligatoriamente positivo per la partecipazione alla gara.”.

RISPOSTA INTERPRETATIVA DELLA LEX SPECIALIS DI GARA

In merito al punto a), la percentuale di provvigione da riportare nell'Offerta Economica deve intendersi al netto delle imposte.

In merito al punto b), si precisa che il valore dei Bilanci non deve essere obbligatoriamente positivo per la partecipazione alla gara.

DOMANDA N° 5

“In riferimento al punto 6.2.2 del Disciplinare di Gara, si chiede cortese conferma che possano essere utilizzati, ai fini del raggiungimento dei requisiti richiesti per la partecipazione, i dati relativi ai premi intermediati riferiti ad un ramo d'azienda acquisito dall'impresa partecipante in data anteriore alla data di pubblicazione della procedura.”.

RISPOSTA INTERPRETATIVA DELLA LEX SPECIALIS DI GARA

In risposta al quesito, si precisa che, in base a quanto già disposto dal T.A.R. Venezia sez. I con sentenza n° 82 del 12/01/2007, è possibile valutare la capacità tecnica, economica e finanziaria di una società concorrente, valorizzando quella di una diversa società che alla prima abbia conferito un ramo di azienda, con la conseguenza di potere avvalersi di tutti i requisiti riferibili al suddetto ramo d'azienda, in forza del principio acquisito nella giurisprudenza del giudice amministrativo secondo cui, al fine di integrare i requisiti di partecipazione ad una gara di appalto, sono riconducibili al patrimonio di un soggetto i titoli posseduti da altro soggetto che gli abbia ceduto il ramo d'azienda, oppure nei cui confronti possa esercitare una potestà di controllo che gli permetta di disporre delle relative capacità.

In conclusione, si rammenta che i chiarimenti e le regole interpretative sopra riportati, costituiscono, ai sensi dell'Art. 74 del D.Lgs. n. 50/2016, parte integrante e sostanziale del *lex specialis* di cui al Disciplinare di Gara.

Il Responsabile del Procedimento
f.to Dott. Francesco Battista